Rep: CONVENZIONI - ACCORDI Num Rep: 381/2026 Prot n. 0278227 del 27/03/2026 - [UOR: SI000353 - Classif. VII/8]

CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO "EDOARDO SANGUINETI"

TRA

L'Università di Torino, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore, prof.ssa Cristina Prandi, debitamente autorizzata a firmare il presente atto.

E

L'Università degli Studi di Milano Statale, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore, prof.ssa Marina Marzia Brambilla, debitamente autorizzata a firmare il presente atto.
L'Università degli Studi di Salerno, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Virgilio D'Antonio, debitamente autorizzato a firmare il presente atto.
l'Università degli Studi di Cagliari rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Francesco Mola, debitamente autorizzato a firmare il presente atto.
l'Università degli Studi di Bologna: rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Giovanni Molari, debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

nel seguito congiuntamente definite "Parti" o "Università"
convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1: Istituzione e Finalità del Centro

Il Centro interuniversitario di ricerca denominato "EDOARDO SANGUINETI" (di seguito "Centro") è costituito tra le Università firmatarie in conformità con la legislazione italiana e in particolare con quanto previsto dall'art. 91 del DPR 382/80;

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica e il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, intende:

- promuovere la ricerca nel campo della letteratura, della linguistica, del teatro e della musica, con particolare riferimento all'opera di Edoardo Sanguineti e di coloro che si sono ispirati alla sua figura;
- promuovere la didattica universitaria nell'ambito della storia della letteratura, della critica letteraria, dell'archivistica, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell'informatica umanistica e delle *digital humanities*;
- contribuire allo sviluppo della piattaforma *Sanguineti's Wunderkammer* e alla sua integrazione con altri progetti analoghi italiani e stranieri, rafforzando, fra gli altri, il rapporto presente con il consorzio *Fonte Gaia*;
- contribuire alla conservazione dei lasciti relativi a materiale posseduto da Edoardo Sanguineti o ad altri autori che a lui si sono ispirati, affidati al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino e alle altre Parti;
- fungere da luogo di incontro fra studiosi, italiani e stranieri, che si occupano in altre sedi di ricerche analoghe, e da sede di diffusione culturale e divulgativa;
- fungere da punto di contatto fra le istituzioni accademiche ed enti esterni alle Università

interessati alla ricerca nell'ambito della letteratura, della linguistica, del teatro e della musica, con particolare riferimento all'opera di Edoardo Sanguineti e di coloro che si sono ispirati alla sua figura, anche allo scopo di facilitare la disseminazione dei risultati scientifici sul territorio e di incrementare gli sbocchi occupazionali di giovani laureati e studiosi in formazione.

Tali fini sono perseguiti:

- mediante la ricerca, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) di finanziamenti per lo svolgimento di ricerche sperimentali;
- mediante l'organizzazione di opportune iniziative scientifiche, culturali, didattiche e divulgative;
- mediante il finanziamento di borse di dottorato, di borse di avviamento all'attività di ricerca e di assegni di ricerca destinate a studiosi in formazione nell'ambito della storia della letteratura, della critica letteraria, dell'archivistica, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell'informatica umanistica e delle *digital humanities*;
- attraverso il sostegno di iniziative di alta formazione (scuole residenziali, *summer schools*) nell'ambito delle discipline sopra menzionate;
- attraverso il sostegno a progetti di informatica umanistica aventi come specifico ambito di sviluppo il rapporto fra la letteratura e la lessicografia;
- mediante l'apertura di canali di collaborazione con le istituzioni e con il mondo dell'industria privata, in particolare dell'editoria e dei *media*.

Il Centro svolgerà le proprie attività in modo non concorrenziale con le finalità istituzionali proprie delle Università aderenti, evidenziando il valore aggiunto della collaborazione scientifica per il perseguimento delle finalità comuni.

Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire, dal punto di vista scientifico e per il tramite dei Dipartimenti afferenti al Centro, alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate sulla base dell'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro saranno attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 2: Composizione del Centro

All'atto della sottoscrizione afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università convenzionate

- per l'Università di Torino: Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione e Dipartimento di Giurisprudenza;
- per l'Università degli Studi di Milano Statale: Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici;
- per l'Università degli Studi di Salerno: Dipartimento di Studi Umanistici;
- per l'Università degli Studi di Cagliari: Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali;
- per l'Università degli Studi di Bologna: Dipartimento di Filologia classica e Italianistica.

Possono aderire al Centro, Dipartimenti e altre strutture delle Università contraenti.

Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la

stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nelle Università aderenti, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1.

Possono inoltre collaborare alle attività del Centro studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1.

Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della Convenzione.

Art. 3: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino. In caso di trasferimento del Direttore ad altro Ateneo, il Comitato Direttivo procederà alla nomina di un nuovo Direttore afferente al medesimo Dipartimento sede amministrativa.

La sede amministrativa può essere variata su proposta del Comitato Direttivo, mediante specifico atto sottoscritto da tutte le Università convenzionate e previa deliberazione degli organi competenti.

Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione e la finanza e la contabilità dell'Università di appartenenza, nel rispetto dei principi di equilibrio e sostenibilità economico-finanziaria.

Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali dei Dipartimenti afferenti al Centro appositamente individuati

Le Università , compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico assegnato ai Dipartimenti afferenti al Centro. L'eventuale utilizzo di risorse materiali ed umane messe a disposizione dalle Università convenzionate dovrà essere disciplinato da appositi accordi.

Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.

Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento che ha provveduto all'acquisto.

Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti.

In caso di scioglimento, il Comitato Direttivo propone ai Consigli di Amministrazione delle Università coinvolte la futura destinazione delle attrezzature, dei beni mobili e di eventuali risorse finanziarie residue.

Art. 4: Finanziamento del Centro

Il Centro opera mediante finanziamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Centro, provenienti dallo svolgimento delle proprie attività ed eventualmente attraverso finanziamenti erogati, su base facoltativa, dalle Università affiliate, dal Ministero dell'Università e della Ricerca o da enti pubblici o privati.

I finanziamenti assegnati al Centro e relativi a iniziative comuni affluiscono al Dipartimento che è la sede amministrativa del Centro, per l'esclusiva destinazione a sostegno delle attività del Centro. Essi sono gestiti in conformità con la normativa vigente in materia di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro.

In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul/i Dipartimento/i dell'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria. Nel caso tale situazione d'indebitamento si verifichi, gli Atenei aderenti, per mezzo di apposito accordo, stabiliranno le specifiche modalità di accertamento che dovranno essere congiunte, condivise, eque e legittime.

Art. 5: Organizzazione del Centro

Sono organi del Centro:
- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore;

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

Art. 6: Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di indirizzo del Centro ed è costituito da un rappresentante di ciascuno degli Atenei partecipanti, afferenti ai Dipartimenti che aderiscono al Centro e nominati secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti interni.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore.

Art. 7: Compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo:
- prende atto del nominativo del Direttore, espressione del Dipartimento sede amministrativa;
- approva le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del Comitato Scientifico;
- approva il piano annuale di spesa il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere alle Università convenzionate;
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all'approvazione degli organi competenti delle Università convenzionate;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- vaglia e coordina i programmi di lavoro;
- vaglia e approva le richieste di adesione di Università, centri dipartimentali e altre strutture universitarie, quelle individuali e le proposte di collaborazione;
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 9;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica alle Università convenzionate per gli

adempimenti conseguenti.
- approva o respinge a maggioranza la proposta del Direttore relativa alla sospensione/esclusione dalle attività del Centro di cui al successivo art.18.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-Direttore.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato.
La convocazione è fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.

Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre componenti del Comitato.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto e possono avvenire per via telematica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Direttore (o del vice-direttore in assenza del primo) è dirimente.

Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Direttivo può invitare alla riunione persone esterne.

Art. 8 il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Comitato Direttivo i cui componenti, insieme al/alla Responsabile dell'Archivio Storico dell'Università di Torino (A.S.U.T.), ne fanno parte di diritto; si riunisce annualmente.

Il Comitato Scientifico è l'organo di indirizzo delle attività scientifiche del Centro e propone al Comitato Direttivo le linee generali dell'attività scientifica e culturale del Centro.

Il Comitato direttivo ha facoltà di coinvolgere, di volta in volta, rappresentanti del Comitato Scientifico che abbiano competenze relative a questioni specifiche.

Oltre ai soggetti citati sopra, del Comitato scientifico possono far parte studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università.

Art. 9: Il Direttore

Il Direttore coincide, di diritto, con il rappresentante dell'Ateneo sede amministrativa nel Comitato direttivo.

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica cinque anni.

Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Comitato Direttivo.

Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:

- coordina e sovrintende le attività del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;
- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Comitato Direttivo) alle Università convenzionate;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Direttivo.
- esercita la propria facoltà di proporre al Comitato Direttivo la sospensione/esclusione dalle attività del Centro di cui al successivo art. 18.

Art. 10: il Vice-Direttore

Il Vice-Direttore è eletto dal Comitato Direttivo su proposta del Direttore e collabora con quest'ultimo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9. Assume la veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento.

Art. 11: Collaborazioni con altri Enti

Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Comitato Direttivo, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro.

Art. 12: Modifiche della convenzione

Le modifiche al testo della Convenzione sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi, ove necessari in base alle disposizioni dei singoli Atenei.

Art. 13: Recessi e scioglimento del Centro

Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro, tramite lettera raccomandata A. R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro, con almeno 90 giorni di preavviso.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Direttivo.

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Comitato Direttivo alle Università convenzionate nei seguenti casi:

a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;
b) venire meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
c) venire meno della pluralità di aderenti.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate

a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Comitato Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento. In caso di scioglimento il comitato Direttivo propone ai Consiglio di Amministrazione delle università coinvolte la futura destinazione delle attrezzature e dei beni mobili.

Art. 14: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di loro competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Rettore di ciascuna Università aderente si assume, in qualità di datore di lavoro competente, tutti gli oneri relativi all'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei dipendenti del Centro ospitati presso le proprie sedi.

Ciascuna Università provvede affinché il proprio personale o equivalente, impegnato nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, adempia agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza, in materia di formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria.

Art. 15: Coperture assicurative

Ciascuna università contraente garantisce l'adempimento di tutti gli oneri di natura retributiva, assicurativa, previdenziale (o equivalente) e lavorativa derivanti dai rapporti con il proprio personale che sarà coinvolto nell'attuazione della presente Convenzione .

Ciascuna Università è responsabile di tutti i danni derivanti da atti od omissioni commessi dal proprio personale nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, ovunque tali attività siano svolte, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Ogni Università contraente assicura la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti dalla responsabilità civile.

Il personale di ciascuna università contraente non utilizza le attrezzature a disposizione delle altre università contraenti del Centro senza la previa autorizzazione delle parti responsabili.

Art. 16: Obblighi di riservatezza

Le Università contraenti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di natura confidenziale che dovessero essere acquisite a seguito e in relazione allo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Centro, senza il preventivo consenso della parte titolare delle informazioni confidenziali.

Art. 17: Diritto di proprietà intellettuale

Il Direttore assicura che venga dato adeguato risalto ai membri coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del Centro e alle università associate di appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro che nelle sue comunicazioni esterne (partecipazioni a congressi e attività divulgative e didattiche).

In ogni caso, se non diversamente concordato, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi derivanti dai progetti scientifici collaborativi sarà riconosciuta sulla base del contributo di ciascuna Università aderente. La proprietà dei prodotti derivanti dai progetti scientifici collaborativi

sarà oggetto di accordi specifici.

Art. 18: Codice Etico e modalità di partecipazione alle attività del Centro

Oltre al generale rispetto di quanto previsto nei rispettivi Codici Etici e di Comportamento adottati dagli Atenei, ai sensi dell'Art. 2 comma 3 del DPR 62/2013, il personale aderente o collaboratore, entro 1 mese dalla nomina del Direttore del Centro, è tenuto a manifestare formale accettazione delle norme di corretta partecipazione alle attività del Centro, di seguito riportate:

- Le attività nell'ambito del Centro si basano su valori relazionali quali l'integrità, la trasparenza, il rispetto delle norme e la promozione di un ambiente collaborativo, equo, inclusivo e non discriminatorio.
- Le comunicazioni, sia formali sia informali, nell'ambito delle attività del Centro, devono rispettare le opinioni di tutti i partecipanti, evitando qualsiasi affermazione o commento che possa risultare offensivo o discriminatorio.
- Aderenti e collaboratori si impegnano ad agire con responsabilità e correttezza, evitando conflitti di interesse e garantendo la riservatezza delle informazioni sensibili.
- Aderenti e collaboratori si impegnano a informare preventivamente il Direttore del Centro in merito a eventuali iniziative personali e/o esterne al Centro che riguardino gli ambiti disciplinari di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

La dichiarazione di accettazione di cui al comma precedente viene trasmessa al Direttore del Centro, a cura dell'interessato e ha effetto retroattivo dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Nel caso di mancato rispetto delle norme sopra elencate, il Direttore ha facoltà di proporre al Comitato Direttivo, che delibera a maggioranza, la sospensione o l'esclusione dell'interessato dalle attività del Centro.

L'eventuale sospensione/esclusione determina di diritto anche la sospensione/decadenza dalle cariche ricoperte in seno agli organi del Centro.

Art. 19: Durata

La presente convenzione ha durata di cinque anni.

L'eventuale rinnovo sarà disposto, previa acquisizione di specifiche delibere da parte delle Università aderenti, con la stipula di una nuova Convenzione ed a seguito di verifica della positività della collaborazione e della valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo di vigenza del presente testo.

Art.20 - Trattamento dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel dettaglio il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Garante").

Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il

trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del medesimo GDPR.

Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove, però, in attuazione della presente Convenzione vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, la Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

Art. 21: Spese, bollo e firma digitale

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
La Convenzione, sottoscritta in forma digitale e conservata agli atti delle Università stipulanti, entra in vigore a partire dalla data di apposizione dell'ultima firma.

UNIVERSITA' DI TORINO
La Rettrice
Prof.ssa Cristina Prandi

CRISTINA PRANDI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO/02099550010

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO STATALE
La Rettrice
Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

MARINA MARZIA BRAMBILLA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
13.01.2026 13:47:36 GMT+00:00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Il Rettore
Prof. Virgilio D'Antonio

Firmato digitalmente da: Virgilio D'Antonio
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 19/01/2026 17:04:46

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Il Rettore
Prof. Francesco Mola

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Il Rettore
Prof. Giovanni Molari

Firmato digitalmente da
Giovanni Molari
2026-03-25 15:28:36 +0100